REGOLAMENTO (CE) N. 894/94 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 1994

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a taluni prodotti tessili originari dell'Indonesia, dell'India e della Cina, beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte, per l'anno 1991, per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), prorogato per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93 (2), e in particolare l'articolo 12,

considerando che in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1994, a ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti dei numeri d'ordine e origini indicati nella seguente tabella i massimali sono fissati ai livelli indicati nella tabella stessa; che alla data indicata, le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione:

N. d'ordine	Origine	Massimali (tonnellate)	Data
40.0090	Indonesia	65 500	9. 2. 1994
40.0980	India	7 000	5. 4. 1994
40.0990	India	37 500	5. 4. 1994
42.1590	Cina	19 500	10. 3. 1994

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 26 aprile 1994 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1994, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti indicati nella seguente tabella:

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.
(2) GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Descrizione	Origine
40.0090	9 (tonnellate)	5802 11 00 5802 19 00 ex 6302 60 00	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna ; biancheria da toletta o da cucina, riccia del tipo spugna, di cotone diversi da quelli a maglia	Indonesia
40.0980	98 (tonnellate)	5609 00 00 5905 00 10	Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97	Inde
40.0990	99 (tonnellate)	5901 10 00 5901 90 00	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi usati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili ; tele per decalco o trasparenti per il disegno ; tele preparate per la pittura ; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi usati per cappelleria	India
		5904 10 00 5904 91 10 5904 91 90 5904 92 00	Linoleum, anche tagliati ; rivestimenti per pavimenti, costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati	
		5906 10 10 5906 10 90 5906 99 10 5906 99 90	Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, esclusi quelli per pneumatici	
		5907 00 00	Altri tessuti impregnati o spalmati ; tele dipinte per scenari di teatri, sfondi di studi o per usi simili, diversi da quelli della categoria 100	
42.1590	159 (tonnellate)	6204 49 10 6206 10 00	Abiti, camicette, camicette-bluse e bluse di seta o di cascami di seta, in tessuto	Cina
		6214 10 00	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili : — di seta o di cascami di seta	
		6215 10 00	Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe cravatte — di seta o di cascami di seta	

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 1994.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione